

Roma, 19 ottobre 2023

n.68/2023

## LA “LIQUIDAZIONE”

### Piccola guida sul calcolo e sulla tassazione – quinta parte

#### 5. I fondi pensione

Lo sappiamo tutti: la riforma del sistema pensionistico pubblico, con il definitivo passaggio dal sistema “retributivo” a quello “contributivo”, reca con sé il progressivo impoverimento dei trattamenti di quiescenza, situazione che si acutizzerà sempre di più in futuro per coloro che sono entrati da poco nel mondo del lavoro, o vi entreranno nei prossimi anni.

Per consentire ai lavoratori di contare su un reddito di pensione che non si discosti troppo rispetto a quello risultante dell'ultimo stipendio percepito è stato quindi necessario creare un nuovo modello previdenziale, affiancando alla “tradizionale” previdenza **obbligatoria** quella che è stata definita la “previdenza complementare”.

La prima resta finalizzata a garantire il trattamento “base”, mentre alla seconda spetterà *integrare* le entrate del pensionato con una somma aggiuntiva, maturata attraverso una contribuzione *volontaria* ad un “Fondo” durante la propria vita lavorativa.

Chiariamo subito che *aderire* ad un fondo pensione significa, in generale, *affidare* ad un depositario specializzato (banca, assicurazione, società di gestione del risparmio - SGR, società di intermediazione mobiliare – SIM, ecc.) delle somme di denaro, il proprio denaro, affinché sia investito nel mercato finanziario per costruire un “tesoretto”:

- 1) che cresca nel tempo, non solo in virtù dei versamenti periodici, ma anche grazie ai “guadagni di borsa”;
- 2) che, al termine dei versamenti, permetta di ricevere un’adeguata prestazione sotto forma di capitale restituito e/o rendita vitalizia.

In questa sede, però, tratteremo solo di quanto strettamente di nostro interesse, cioè il fondo pensione “Perseo Sirio”, riservato ai dipendenti contrattualizzati della Pubblica Amministrazione.

**Cos’è Perseo Sirio?** Questo fondo, che viene definito “negoziale” perché riservato ad una specifica categoria professionale, la nostra, a seguito di accordi tra le OO.SS. (compresa CONFSA-UNSA) e l’Agenzia di Rappresentanza *Negoziale* delle PP.AA., cioè l’ARAN, è praticamente un’associazione tra ARAN e OO.SS., che ha la funzione e il compito di raccogliere





i contributi da parte dei lavoratori, gestire le risorse ed erogare le prestazioni, avvalendosi di alcuni operatori del settore (la banca depositaria del patrimonio, i gestori del fondo, la società di controllo amministrativo, ecc.) scelti e selezionati con gara pubblica, sui quali esercita il proprio controllo affinché sia garantito che tutte le attività vengano eseguite nell'esclusivo interesse degli aderenti. A sua volta il Fondo è soggetto al controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

Il nome deriva dalla fusione dei preesistenti fondi Perseo (per i dipendenti degli Enti Locali, Sanità ed altri) e Sirio (Ministeri, Presidenza del Consiglio, Agenzie Fiscali ed altri), fusione deliberata per rafforzare una realtà destinata a interessare potenzialmente più di 1,6 milioni di utenti, riducendo i costi di gestione e razionalizzando la gestione e la struttura operativa.



### Chi può aderire al Fondo pensione?

L'adesione è riservata ai dipendenti dei comparti interessati, quelli cioè che appartengono al settore del pubblico impiego il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi istitutivi del fondo, purché (è il requisito fondamentale) si trovino nel regime previdenziale del TFR. Possono aderire, quindi, coloro che:

- sono stati assunti dal 1° gennaio 2001 in poi;
- pur avendo iniziato la carriera lavorativa prima del 31/12/2000, e quindi in regime di TFS, optano per transitare dal TFS al TFR. **ATTENZIONE:** i precedenti contratti collettivi hanno fissato nel corso degli anni un termine "ultimo" di esercizio di questa opzione, termine via via prorogato. L'attuale termine "ultimo", stabilito con il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 3/8/2021, è stato portato al 31/12/2025.


### Come si aderisce al Fondo pensione?

Ripetiamo che l'adesione è volontaria, ma...

- chi era già in servizio al 31/12/2018, se desidera avvalersi di questa forma di previdenza complementare, lo può fare comodamente dal suo PC, tablet o smartphone, utilizzando il sito internet di NoiPA. Tra poco vedremo come.
- i neoassunti a tempo indeterminato (dal 1° gennaio 2019 in poi), in base a quanto stabilito dall'Accordo del 16/09/2021 che regola le nuove modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio, hanno sei mesi di tempo per esprimere la scelta di adesione oppure quella di diniego, **ma**, trascorso questo termine, se non è stata effettuata alcuna scelta, vengono iscritti per silenzio assenso, avendo a questo punto solo ancora 30 giorni per poter recedere dall'adesione "silente".

Vediamo in breve la procedura di adesione.


Entriamo nel portale NoiPA con le consuete credenziali (SPID, CNS o CIE). Nella schermata iniziale, in basso, sotto il riquadro dei cedolini, troviamo il riquadro dei servizi, l'ultimo dei quali riguarda la previdenza. Selezioniamo tale voce.




Clicchiamo su "Gestione previdenza complementare":



E ora, andiamo su "Gestione adesione":



Avanti...





Prima di poter proseguire, ci viene chiesto di confermare di aver compreso che l'adesione avverrà solo tramite il portale NoiPA (sono state soppresse le altre forme di iscrizione). Possiamo scaricare l'informativa e compilare il questionario, previa registrazione.

Stato dell'adesione

Modulo inviato

Come previsto dall'articolo 10 comma 1 della delibera Covip del 22 dicembre 2020 sono consapevole che la procedura di adesione al Fondo Espero è svolta esclusivamente tramite w  *do it*

Per poter compilare il modulo bisogna scaricare e leggere l'informativa e compilare il questionario

[Scarica Informativa](#) [Vai al questionario](#)

**Contatti**

Fondo:	PERSEO-SIRIO - FONDO COMPL. MINISTERI EX SIRIO
Indirizzo di Residenza:	Via Scialoja, 3 - 00196 Roma
Tax:	068416157
E-Mail:	info@perseosirio.it
tel. fisso:	0685304484

[www.fondoperseosirio.it](http://www.fondoperseosirio.it)

[Indietro](#) [Avanti](#)

Nell'informativa sono spiegate le principali caratteristiche della forma pensionistica (modalità di contribuzione, linee di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati, ecc.).

Il questionario, da compilare prima della sottoscrizione del modulo di adesione, serve a raccogliere alcune informazioni riguardanti le conoscenze previdenziali, la situazione personale e le aspettative pensionistiche. Sulla base di tali informazioni, ciascuno potrà orientarsi verso la linea di investimento più adatta rispetto al proprio profilo personale e alle proprie esigenze previdenziali.

Non dimentichiamo che l'adesione ad un fondo pensione è un investimento finanziario a lungo termine, i cui rischi e prospettive di rendimento si differenziano in relazione agli strumenti finanziari che formano il patrimonio del fondo stesso.

In questa sede non affrontiamo tematiche "borsistiche", ma accenneremo solo che la possibilità di scelta di una "linea di investimento" da parte del lavoratore si rivolge verso due comparti finanziari:

- 1) Ciò che il gestore del fondo ha chiamato "Comparto Garantito", in cui i contributi vengono investiti per il 95% in obbligazioni e per il 5% in azioni, con la *garanzia* di restituzione integrale del capitale affidato in gestione. In altri termini: nella peggiore delle ipotesi non si perde nulla, ma la rendita attesa non va molto oltre la rivalutazione del TFR dei dipendenti con contratto collettivo del settore privato;
- 2) Ciò che il gestore ha chiamato "Comparto Bilanciato", in cui l'investimento si rivolge verso obbligazioni in una percentuale compresa tra il 60% e il 90%, e in azioni per la





restante parte (quindi tra il 10% e il 40%). In media, attualmente, la composizione è di circa 70% di obbligazioni e il 30% di azioni). Questa soluzione comporta tanto maggiori rischi quanto maggiori guadagni.

### Come funziona il Fondo pensione?

Dal momento dell'adesione, il dipendente inizia un percorso di risparmio previdenziale, sotto forma di versamenti su un proprio conto individuale, e la chiave di volta di questa forma di previdenza complementare è, naturalmente, il TFR.

Ciò che viene versato, per alimentare e far crescere il patrimonio è:

- 1) l'accantonamento TFR;
- 2) un ulteriore contributo del lavoratore;
- 3) il contributo del datore di lavoro;
- 4) un (eventuale) incentivo statale;
- 5) gli (eventuali) versamenti volontari.

Vediamo meglio questi punti:

- 1) **accantonamento TFR**: la tesaurizzazione della liquidazione nel fondo pensione inizia dal momento dell'adesione, e quindi il TFR maturato sino a quel momento non viene intaccato, e verrà rivalutato di anno in anno.

Anche coloro che, entrati in servizio prima del 31/12/2000, e che per aderire al fondo pensione hanno dovuto optare per la conversione del TFS in TFR, conserveranno il valore maturato, e inizieranno a versare solo dal momento dell'opzione in poi. Specificiamo che l'opzione di passaggio dal TFS al TFR comporta il calcolo della buonuscita lorda spettante al momento della domanda (il meccanismo è quello che abbiamo descritto nella prima dispensa), e il risultato costituirà il primo accantonamento TFR.

**IMPORTANTE:** mentre i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 2001 versano al fondo l'intera quota del 6,91%, i colleghi "ante 2000", quelli che sono passati dal TFS al TFR, versano solo il 2%, mentre il restante 4,91% continuerà ad essere accantonato nel TFR.

- 2) **ulteriore contributo del lavoratore**: oltre al versamento di cui al punto precedente, il lavoratore versa una quota dell'imponibile TFR non inferiore all'1%. La percentuale viene determinata al momento dell'adesione, e può essere variata ogni anno, a propria discrezione, ma non può scendere sotto la soglia dell'1%.

- 3) **contributo del datore di lavoro**: anche l'Amministrazione contribuisce a incrementare il patrimonio del dipendente, versando una quota fissa pari all'1% dell'imponibile TFR.





- 4) **incentivo statale**: solo per coloro che hanno scelto di transitare dal regime di TFS al TFR, e stiamo ancora parlando di chi è entrato in servizio prima del 31/12/2000, è previsto un ulteriore accantonamento a carico dello Stato pari all'1,5% della base imponibile TFS, equivalente all'1,2% della base imponibile TFR.
- 5) **versamenti volontari**: ogni iscritto può, facoltativamente, versare ulteriori somme al fondo pensione, per incrementare il proprio capitale investito. Occorre effettuare un bonifico seguendo le istruzioni fornite dal gestore sul sito internet del fondo.

È utile sapere che il patrimonio previdenziale contabilizzato nel proprio conto individuale, in realtà viene destinato a due distinti "contenitori":

- un conto "reale", detenuto ed amministrato dal Fondo, nel quale confluiscono i contributi di lavoratore e datore di lavoro, e i versamenti volontari (punti 2, 3 e 5 dell'elenco qui sopra);
- un conto "virtuale", presso l'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP, nel quale confluiscono gli accantonamenti TFR e l'incentivo statale (punti 1 e 4 dell'elenco), che non sono effettivamente versati al Fondo via via che maturano, ma trattenuti dall'Istituto e conferiti a Perseo Sirio solo al termine del rapporto di lavoro.

Di conseguenza, ciò che viene investito dal Fondo seguendo la linea prescelta (*Comparto Garantito* e *Comparto Bilanciato*) riguarda solo le somme che entrano materialmente ed effettivamente nelle casse del fondo stesso, e, come detto, tale quota di capitale segue la crescita della borsa.

Ogni iscritto può in ogni momento seguire e verificare la propria posizione individuale accedendo all'area riservata del sito internet istituzionale del Fondo:

<https://www.fondoperseosirio.it>

Il patrimonio figurativo accantonato presso l'INPS (cioè il TFR più l'eventuale incentivo statale), invece, viene rivalutato in modo "virtuale" in base alla media dei risultati finanziari conseguiti dai principali fondi pensione negoziali, individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Questo significa che solo alla cessazione dal servizio da parte del lavoratore queste quote "virtuali" diventano reali, e in tale misura l'Istituto le verserà al Fondo pensione.

### **Quali sono le prestazioni del Fondo?**

La finalità del risparmio, in generale, è la conservazione di una risorsa per far fronte ad esigenze future.

Il Fondo pensione, quindi, risponde in primo luogo all'esigenza, per chi esce dal mondo del lavoro a fine carriera, di non rinunciare al proprio tenore di vita anche dopo il pensionamento, soprattutto se, in una prospettiva futura, il sistema previdenziale INPS non assicurerà più un trattamento sufficiente.



L'entità della pensione complementare che sarà erogata è il risultato della contribuzione (quella individuale e quella del datore di lavoro) unita ai rendimenti maturati, e potrà essere riscossa dal lavoratore, anche in base alle sue esigenze, sotto forma di capitale, oppure parte in rendita e parte in capitale.



In pratica, il lavoratore iscritto al fondo da almeno 5 anni potrà richiedere la prestazione complementare nel momento in cui maturerà anche il diritto a pensione (di vecchiaia o di anzianità) secondo la normativa vigente, e questa prestazione sarà erogata immediatamente sotto forma di capitale per un massimo del 50% del patrimonio totale, e per il restante 50% in rendita vitalizia mensile calcolata in base al capitale

accumulato e all'età. Solo nel caso in cui, convertendo il 50% della posizione individuale si ottenga una rendita annua di importo inferiore al 50% dell'assegno sociale, è possibile ricevere interamente la prestazione in unica soluzione sotto forma di capitale.

Per ciò che riguarda la rendita vitalizia, il Fondo Perseo Sirio prevede varie opzioni, tra le quali la possibilità di rendere reversibile la pensione integrativa, o di aumentarla in caso di eventuale futura non-autosufficienza del pensionato. Sugli approfondimenti di questo dettaglio, per chi fosse interessato, rinviamo al sito del Fondo, a cui abbiamo accennato poco sopra.

Inoltre, con la legge di bilancio 2018, è stata creata una nuova forma di prestazione della previdenza complementare: la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (la cosiddetta RITA), che consiste nella possibilità, a determinate condizioni, di ricevere in modo frazionato tutta o parte della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Le condizioni per poter beneficiare della RITA sono:

- aver cessato l'attività lavorativa;
- maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione;
- aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono disoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Questa prestazione consiste nell'erogazione in rate trimestrali di una somma pari ad una quota (parziale o totale) del capitale accumulato per il periodo che decorre dall'accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.





Qualora si decida di non utilizzare sotto forma di RITA l'intero patrimonio accantonato nel fondo, il capitale residuo verrà erogato sotto forma delle già descritte prestazioni in capitale e/o rendita, al momento del raggiungimento dei requisiti anagrafici.

Concludiamo questa parte, accennando alle ulteriori prestazioni che il Fondo prevede nel corso della vita lavorativa:

### 1) Anticipazione

Può essere richiesta su tutto il capitale accantonato nel Fondo o parte di esso, dopo aver maturato almeno 8 anni di iscrizione al Fondo, nei seguenti casi:

- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari;
- spese per la formazione.

Sottolineiamo che il capitale accantonato ai fini dell'anticipazione

è quello costituito solo dai versamenti volontari e dai contributi di lavoratore e datore di lavoro, e dai rendimenti accumulati, con esclusione quindi del TFR e dell'incentivo statale, che l'INPS tiene stretti sino alla fine.



### 2) Riscatto

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, il lavoratore può:

- richiedere il riscatto integrale della posizione individuale;
- trasferire il capitale ad un'altra forma di previdenza complementare presso un altro Fondo pensione;
- mantenere la posizione in Perseo Sirio in assenza di contribuzione.

### 3) Trasferimento

Dopo 3 anni di iscrizione, si ha la facoltà di trasferire ad un'altra forma di previdenza complementare quanto effettivamente versato e i rendimenti della gestione finanziaria. Naturalmente la quota di TFR destinata a previdenza complementare resterà nelle casse dell'INPS sino al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

### Quali sono i vantaggi del Fondo pensione?

Rispetto ad altre forme di investimenti finanziari, l'adesione al Fondo comporta alcuni vantaggi, riguardanti:

- **la costituzione del capitale.**






Il patrimonio accantonato nel fondo è costituito, oltre che dai versamenti da parte del dipendente, anche dai contributi dell'Amministrazione e, per chi entra con opzione di transito dal regime di TFS, anche dell'incentivo statale.

- **il regime fiscale.**

- Anzitutto si possono dedurre dal reddito imponibile IRPEF i contributi versati al Fondo da parte del lavoratore e dall'Amministrazione con un limite massimo di 5.164,57 euro ogni anno.



- Inoltre, i rendimenti frutto della gestione finanziaria sono tassati con l'aliquota agevolata del 20% anziché del 26% applicato su tutti gli altri strumenti finanziari.

- Non solo: le rendite erogate, così come le prestazioni in forma di capitale, sono assoggettate ad una tassazione a titolo di imposta con aliquota che va dal 15% al 9%, in relazione agli anni di iscrizione (più anni = aliquota inferiore).

- Tassazione ridotta anche in caso di anticipazioni:

- Spese sanitarie: aliquota dal 15% al 9% in relazione agli anni di iscrizione;
- Acquisto o ristrutturazione prima casa: aliquota al 23%;
- Spese per la formazione: aliquota al 23%.
- Tassazione del riscatto:
  - In caso di dimissioni volontarie: aliquota del 23%;
  - In caso di decesso, dispensa o altre cause di cessazione indipendenti dalla volontà: aliquota dal 15% al 9% in relazione agli anni di iscrizione.

- **i costi di gestione.**

Trattandosi di un'associazione senza fini di lucro, il Fondo Perseo Sirio limita i propri costi alle spese di funzionamento della propria struttura.

Quindi, attraverso la ripartizione dei costi tra centinaia di migliaia di iscritti, la quota associativa è piuttosto contenuta (circa 20/40 euro all'anno) e i costi di gestione del patrimonio sono circa dello 0,2/0,3% (contro il 3/4% delle altre forme di gestione patrimoniale).

Nella prossima, e ultima, dispensa tratteremo delle tempistiche di pagamento di TFS e TFR, e delle modalità e dei termini per ottenere un acconto sulla liquidazione.